

----- Verbale di riunione -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

2 ottobre 2014  
2260 e 35600

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitré del mese di settembre in Oristano via Battista Casu civico 8/C alle ore undici e trenta -----

----- 23 settembre 2014, ore 11,30 -----

Dinanzi a me Alessandra Altieri, Notaio in Cabras, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, -----



----- è comparso il signor: -----

- Sanna Andrea Giacomo, nato ad Uras il 7 settembre 1963, residente a Oristano via Tirso n.131, codice fiscale SNN NRG 63P07 L496Y, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente dell'associazione: -----

-- "F.I.M.I.O.A. ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DI ORISTANO", con sede in Oristano, via Batista Casu n.8/C, codice fiscale 90003610954 munito dei poteri spettantigli ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto associativo. -----

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che per questo giorno, luogo ed ora sono stati convocati i membri del comitato di gestione della predetta associazione a mezzo dell'avviso da inviarsi agli associati a norma di statuto per riunirsi e discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente, ---

----- Ordine del giorno -----

- approvazione nuovo statuto. -----

Invita quindi me Notaio ad assistere alla presente riunione ed a dare atto mediante pubblico verbale delle risultanze della medesima e della deliberazione che la stessa riterrà opportuno adottare. -----

Aderendo alla richiesta fattami, dò atto di quanto segue: ----

- ai sensi del vigente statuto associativo assume la presidenza lo stesso richiedente, il quale, previo suo accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti, constatata e fa constare che sono presenti: Alessandro Salvatore Perdisci, Franco Mattana, Franco Silvio Niola, Roberto Serra e che pertanto la riunione è regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

Apertasi la discussione prende la parola lo stesso presidente il quale illustra le ragioni che rendono opportuna la modifica di alcuni articoli dello statuto associativo. -----

Segue sul punto breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità, -----

----- delibera -----

-- di approvare le modifiche dello statuto così come proposte ed illustrate dal presidente e di adottare pertanto un nuovo statuto associativo che, previa lettura da me datane al comparente e ai presenti si allega al presente atto sotto la lettera "A", sottoscritto come per legge. -----


A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11,45. -----

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene firmato in fine dal comparente e da me Notaio, previa lettura da me Notaio datane al comparente il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà ed a verità. -----

Consta l'atto di un foglio parte da me notaio manoscritto e parte dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime due facciate e fin qui della terza. ----

Andrea Giacomo Sanna -----

Alessandra Altieri -----

A handwritten signature in black ink is written over a faint circular stamp. The signature is stylized and appears to be a single letter, possibly 'A'. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

Allegato "A" all'atto numero 5721

F.I.M.I.O.A.

ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DI ORISTANO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

In applicazione dell'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 25 maggio 2010 in Roma e dell'art. 32 del Contratto Provinciale di Lavoro stipulato il 12 novembre 2012, in Oristano tenuto conto della legge n.30/2003 e del d.lgs. 276/2003, è costituito, per iniziativa delle Organizzazioni datoriali e sindacali agricole, l'Ente Bilaterale denominato "F.I.M.I.O.A. ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DI ORISTANO.

Art. 2 - Sede e durata

L'Ente ha sede in Oristano, via Battista Casu n.8/C ed opera senza fini di lucro, secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'art. 36 del codice civile.

La sua durata è stabilita senza prefissione di termini.

Art. 3 - Finalità e scopi

L'Ente ha i seguenti scopi:

A. integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia, di infortunio e maternità ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo della provincia di Oristano;

B. riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Oristano;

C. osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo della provincia di Oristano, anche con riferimento alle pari opportunità;

D. promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori della provincia di Oristano;

E. promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Oristano;

F. effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;


G. riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale prevista dagli art. 5 e 6 dell'allegato 1 del contratto integrativo provinciale di lavoro;

H. esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Per l'attuazione dei suoi scopi l'Ente può aderire ed essere affiliato alle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell'ambito dei compiti istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente potrà dotarsi di strutture operative.

Art. 4 - Patrimonio

A handwritten signature in black ink is written over a faint circular stamp. The signature is stylized and appears to be a personal name. The stamp is mostly illegible but seems to be an official seal.

Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

- a) contributi previsti dal Contratto Integrativo provinciale di lavoro;
- b) contributi, liberalità od erogazioni da chiunque disposti;
- c) ogni altra eventuale entrata.

#### Art. 5 - Modifiche della contribuzione

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 4, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui alla lettera a) dell'art. 3 e per lo svolgimento delle altre attività previste dal medesimo art. 3, le Organizzazioni Istitutive promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra entrate contributive e spese per prestazioni.

#### Art. 6 - Esercizio sociale

L'esercizio dell'Ente si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato di Gestione redige ed approva il conto consuntivo, che viene comunicato a tutte le Organizzazioni promotrici. Per la gestione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio di cui all'art. 3 lettera a), l'Ente deve tenere una contabilità separata con evidenza delle quote di contribuzione destinate allo scopo e delle relative spese per prestazioni.

#### Art. 7 - Responsabilità

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura della provincia di Oristano promuovono la costituzione e l'attività dell'Ente nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi nelle categorie di appartenenza. Esse non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente, della gestione e amministrazione dell'Ente e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno all'Ente. Esse sono altresì escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta dello stesso, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali.

#### Art. 8 - Organi

Sono organi dell'Ente:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Comitato di Gestione;
- b) Il Presidente;
- c) Il Vice Presidente;
- d) Collegio dei Sindaci.

#### Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta in maniera paritetica dai rappresentanti legali di ciascuna delle 6 Organizzazioni istitutive.



Essi possono delegare a partecipare all'Assemblea, con semplice atto scritto, un proprio rappresentante. Spetta all'Assemblea:

- a) nominare il Comitato di gestione ed il Collegio Sindacale, nonché determinare i relativi eventuali compensi e rimborsi spese;
- b) provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Comitato di gestione;
- c) approvare il regolamento;
- d) deliberare le modifiche dello statuto;
- e) deliberare l'eventuale scioglimento del Fondo e la nomina dei liquidatori.

Le riunioni sono convocate dal Presidente del Fondo il quale coordina i lavori dell'Assemblea. Ove il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, siano impediti, l'Assemblea è presieduta da persona indicata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente o il Vice Presidente non hanno diritto di voto in Assemblea.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e, straordinariamente, ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed opportuno dal Presidente oppure sia richiesto da almeno 2/3 dei componenti dell'Assemblea o dal Collegio dei Sindaci e delibera, in aggiunta agli argomenti sopra elencati, su ogni altro argomento che le sia sottoposto e che non sia di competenza esclusiva del Comitato di gestione.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello per la riunione a mezzo di lettera raccomandata a/r o con altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta ricezione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza l'Assemblea è convocata con telegramma o con posta elettronica o con altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta ricezione da inviare almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei componenti nel caso previsto dalla lettera a) del presente articolo e a maggioranza qualificata in misura di 3/4 dei componenti nei casi previsti dalle lettere b) ed e) del presente articolo.

L'Assemblea delibera inoltre con il voto favorevole di almeno 3/4 dei componenti nei casi previsti dalle lettere d) ed e) del presente articolo.

#### Art. 10 - Comitato di Gestione

L'amministrazione e la gestione dell'Ente nonché l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l'erogazione delle medesime spet-

tano ad un Comitato di gestione, composto da sei membri di cui tre in rappresentanza dei datori di lavoro e tre in rappresentanza dei lavoratori, designati, rispettivamente, da:

-- Confagricoltura Oristano

-- Confederazione Italiana Agricoltori Oristano

-- Federazione Provinciale Coldiretti Oristano

e da

-- FEDERAZIONE LAVORATORI AGRO-INDUSTRIA (CGIL)

-- FEDERAZIONE AGRICOLA ALIMENTARE AMBIENTALE INDUSTRIALE (CISL)

-- UNIONE ITALIANA LAVORATORI AGROALIMENTARI - UIL

Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Nella sua prima riunione il Comitato di gestione nomina, nel suo seno, il Presidente e il Vice - Presidente su proposta delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti del Comitato, l'Organizzazione Sindacale che lo aveva designato indica un nuovo membro, che resterà in carica sino a scadenza degli altri componenti.

Mancando oltre la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato, che dovrà essere ricostituito per intero.

Il Comitato di gestione delibera tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi della dell'Ente essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

In particolare, il Comitato di gestione delibera in merito:

a) alle linee programmatiche della attività istituzionale e della gestione dell'Ente;

b) all'elezione, fra i propri membri, del Presidente e del Vice - Presidente;

c) alle modalità di riscossione dei contributi di cui all'art. 4;

d) all'approvazione del conto consuntivo e del preventivo;

e) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti;

f) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;

g) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;

h) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Ente.

Spetta altresì al Comitato di gestione di approvare:

i) regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative e delle altre eventuali prestazioni;

l) qualsiasi modifica al presente Statuto;

m) lo scioglimento dell'Ente.

#### Art. 11 - Deliberazioni

Il Comitato di gestione si riunisce almeno una volta al mese. Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con un preavviso di almeno tre giorni. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Non è ammessa delega di rappresentanza. I componenti il Collegio Sindacale hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato e devono essere convocati. Per la regolare costituzione del Comitato e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Per le deliberazioni di cui alle lettere i), l) ed m) dell'art. 9 è necessario il voto favorevole di almeno quattro membri del Comitato di gestione.

#### Art. 12 - Presidente

Il Presidente, eletto dal comitato di gestione fra i suoi componenti, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente e, previa delibera del Comitato di gestione, può nominare procuratori delegati per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti;
- b) convoca e presiede il Comitato di gestione;
- c) cura e segue l'attività complessiva dell'Ente accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente Statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato di gestione.

#### Art. 13 - Vice Presidente


Il Vice Presidente, eletto dal comitato di gestione fra i suoi componenti, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Vice Presidente:

- a) ha competenze di segreteria;
- b) firma congiuntamente con il Presidente gli atti amministrativi dell'Ente;
- b) presiede, in assenza del Presidente il Comitato di gestione;
- c) cura e segue l'attività complessiva dell'Ente accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente Statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato di gestione.

#### Art. 14 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è formato da 3 membri, di cui due nominati dall'Assemblea su proposta rispettivamente delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali e da un terzo membro, nominato dall'Assemblea su proposta formulata

A handwritten signature in black ink is written over a faint circular stamp. The signature is stylized and appears to be a single name. The stamp is mostly illegible but seems to be a circular official seal.



di comune accordo dalle Organizzazioni istitutive tra gli iscritti all'Albo dei Revisori legali dei conti, che riveste la qualifica di Presidente

I Sindaci durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le sue deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti.

II Collegio dei sindaci partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di gestione ed esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel codice civile per il Collegio sindacale, in quanto applicabili.

Art. 15 regolamento

Per l'attuazione del presente Statuto il Fondo si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dall'Assemblea su proposta del Comitato di gestione, tenuto delle previsioni legislative e amministrative in materia di fondi.

Art. 16 bilancio

Gli esercizi finanziari del Fondo hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine dell'esercizio il Comitato di gestione provvede alla redazione del bilancio consuntivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese precedente alla chiusura dell'esercizio precedente a quello al quale tale bilancio si riferisce. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo.


I bilanci preventivi e consuntivi su richiesta sono disponibili per essere visionati dall'EBAN ed alle Organizzazioni istitutive. In caso di mancata approvazione dei bilanci nei termini previsti dal presente articolo, il Fondo né da tempestiva comunicazione all'EBAN ed alle Organizzazioni istitutive.

Art. 17 scioglimento

Lo scioglimento del Fondo potrà avvenire solo con le modalità stabilite dall'art. 9, lettera e).

In caso di scioglimento del Fondo, l'Assemblea, con le medesime maggioranze previste per lo scioglimento, provvede:

- alla nomina di due liquidatori designati rispettivamente uno dalle Organizzazioni datoriali e l'altro dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente Statuto;
- alla determinazione, all'atto della messa in liquidazione, dei compiti dei liquidatori;
- alla devoluzione del patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, ed escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, in favore dell'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN).



Art. 18 rinvio


Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia ed in particolare le norme in materia di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.

Andrea Giacomo Sanna

Alessandra Altieri

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular stamp. The signature is stylized and appears to be the name 'A. Sanna'. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around its perimeter.

Departamento de Justicia  
Ministerio de Justicia  
Cabras. 08.10.2014



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is highly stylized and cursive. The stamp is circular and contains some illegible text, possibly a date or official designation.